Sentenza n. 1201/2022 pubbl. il 04/04/2022

RG n. 1390/2017

N. R.G. 1390 /2017



## REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BARI

Sezione specializzata in materia di Imprese

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Raffaella Simone dott.ssa Assunta Napoliello dott. Michele De Palma

Presidente Giudice rel. Giudice

ha pronunciato la seguente

## **SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1390 /2017 promossa da:

PASQUALE RESCIO, con il patrocinio dell'avv. DE PASCALIS MAURO,

ATTORE in riassunzione

contro

**KATIUSCJA SALVATORE.** rappresentata e difesa dall'avv.to CARLO STASI ,

CONVENUTO in riassunzione

## **FATTO E DIRITTO**


Con atto di citazione in riassunzione e notificato in data 24.1.202017, Rescio Pasquale conveniva in giudizio Katiuscja SALVATORE e premesso che:

avevano costituito, in data 07/04/2008, una società denominata Italian Contract Design srl, con sede in Martano (LE) (P.IVA/04135910752) attiva nel settore della progettazione e produzione di mobili, arredi e complementi d'arredo ed altro. Il capitale sociale era originariamente così ripartito:

- Rescio Pasquale, titolare di una quota di € 5.500,00 + pari al 55% del capitale sociale;
- SALVATORE Katiuscja titolare di una quota di € 4.500,00 pari al 45% del capitale sociale.

A causa della difficile situazione economica – patrimoniale in cui versava la società, nell'anno 2010 veniva deliberato di convocare un'assemblea straordinaria per gli adempimenti di cui all'art. 2482, ter, Cod. Civ. ovvero l'azzeramento del capitale sociale e l'aumento al minimo legale.

Nel luglio del 2011, nella contabilità aziendale veniva annotato il versamento da parte del socio Rescio dell'importo di €. 260.077,90 a titolo di finanziamento infruttifero, che, in virtù degli accordi intervenuti tra i soci avrebbe dovuto essere imputata parte a capitale sociale (quale versamento per fare fronte agli adempimenti di cui all'art.





2482 ter c.c.), parte a patrimonio (in conto futuro aumento capitale sociale) e parte rimanere quale debito della società verso il socio.

In data 11 luglio 2011 i soci sottoscrivevano apposito accordo parasociale al fine di disciplinare, anche per i loro eventuali successori ed aventi causa, i rispettivi diritti ed obblighi relativamente alla procedura di finanziamento e alle quote di partecipazione da essi detenute nel capitale. Il Patto Parasociale sottoscritto prevedeva espressamente:

"Articolo 4 – Finanziamento del socio Rescio

- 4.1 Ai sensi e per gli effetti del presente Accordo, le Parti convengono che il Finanziamento versato dal socio Rescio, pari ad € 260.077,90 dovrà essere così imputato:
- a) €. 188.435,37, ai sensi dell'art. 2482, ter, c.c., per l'azzeramento del capitale sociale e l'aumento dello stesso al minimo legale (di seguito "Versamento");
- b) € 35.000,00 a conto futuro aumento di capitale (di seguito "Conto futuro aumento")..
- c) la restante parte resterà quale debito della società nei confronti del socio Rescio per finanziamento versato;
- 4.2 Il socio Rescio dichiara che la somma versata sub a) e necessaria per gli adempimenti di cui all'art. 2482, ter, c.c., comprenderà anche la quota parte del socio SALVATORE.

Articolo 5 – Obblighi del socio SALVATORE

- 5.1 Il socio SALVATORE, al fine di ripianare le perdite, dichiara di non disporre al momento dell'assemblea straordinaria convocata per gli adempimenti di cui all'art. 2482, ter, c.c. di adequate risorse finanziarie.
- 5.2 Allo stesso tempo, preso atto di quanto disposto al precedente art. 4.2, il socio SALVATORE si impegna a rimborsare la parte di sua spettanza, pari al 50% dell'importo versato dal socio Rescio per gli adempimenti di cui all'art. 2482, ter, c.c., entro e non oltre 24 mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo.
- 5.3 Le Parti concordemente prevedono che, fermo restando quanto previsto nel successivo art. 7 (Garanzie), le modalità e la tempistica di rimborso da parte del socio SALVATORE saranno disciplinati di volta in volta secondo le disponibilità economiche del socio stesso, così che quest'ultimo potrà in qualsiasi momento, una tantum ovvero in più tranches, restituire parte o tutto il versamento".

In data 29/07/2011, innanzi al Notaio A. Rondino, si teneva l'assemblea straordinaria della società per procedere all'approvazione della situazione patrimoniale al 31/05/2011 e procedere agli adempimenti di cui all'art. 2482 ter c.c. Le perdite venivano, quindi, ripianate e ricostituito il capitale sociale entro i termini di legge, dando così corso all'accordo contenuto nel patto parasociale sottoscritto dai soci in data 11/07/2011.

Decorso il termine biennale previsto dall' art. 5.2 del patto parasociale, la socia SALVATORE non rimborsava al Rescio la somma di cui al punto 4.1 lett. a), restando debitrice del relativo importo, pari ad €. 94.217,69.



Rimasta inevasa la richiesta bonaria di pagamento, il socio Rescio, avvalendosi della clausola compromissoria contenuta nel patto parasociale del 11.7.2011, con domanda di arbitrato del 20/05/2014, notificata il 08/05/2015, avviava la procedura di nomina del Collegio giudicante. Costituito il Collegio Giudicante, con Lodo Arbitrale del 5/11/2016, depositato in pari data, questi dichiarava la propria incompetenza, in favore del giudice ordinario ed assegnava alle parti il termine di gg. 90 per la prosecuzione del giudizio.

Il giudizio veniva così riassunto dinanzi alla Sezione Imprese del Tribunale di Bari. Tutto ciò premesso, concludeva l'attore chiedendo di:

- "1.Accertare e dichiarare che in virtù ed in adempimento del patto parasociale dell'11/07/2011 e della successiva deliberazione dell'assemblea straordinaria del 29/07/2011, il sig. Pasquale Rescio ha provveduto ad effettuare in favore della I.C.D. srl un versamento di €. 260.077,90, di cui €. 188.435,37 destinati ai sensi dell'art. 2482, ter, c.c., per l'azzeramento del capitale sociale e l'aumento dello stesso al minimo legale;
- 2. Accertare e dichiarare che la somma versata dal Rescio, pari ad €.188.435,37 e necessaria per gli adempimenti di cui all'art. 2482, ter, c.c., comprendeva anche la quota parte del socio Salvatore Katiuscja;
- 3. Accertare e dichiarare che, in ragione di ciò, con la sottoscrizione del patto parasociale, la sig.ra Salvatore si era impegnata a rimborsare al sig. Rescio Pasquale la somma di €. 94.217,69, pari al 50% della somma versata dallo stesso ai sensi dell'art. 2482 ter cod. civ.;
- 4. Accertare e dichiarare che la sottoscrizione del patto parasociale da parte della sig.ra Salvatore costituisce atto di ricognizione ed accettazione del debito verso il Rescio, oltre che promessa di pagamento dello stesso;
- 5. Condannare, di conseguenza, la sig.ra Katiuscja Salvatore al pagamento in favore del sig. Pasquale Rescio, della somma di €. 94.217,69, oltre interessi di legge a far data dalla maturazione del diritto e fino al soddisfo....".

Ritualmente citata, la convenuta SALVATORE non si costituiva nel giudizio così riassunto.

La causa veniva istruita con la produzione di documenti e l'acquisizione del fascicolo del procedimento arbitrale.

Con ordinanza resa all'udienza del 7/10/2021, la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei termine di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.

La domanda è fondata e va accolta.

- 1. La presente controversia, ai sensi dell'art. 3 c. 2 lett. c. del D. L.vo 168/2003 e successive modifiche ed integrazioni, rientra tra quelle assegnate alla competenza esclusiva delle sezioni specializzate per le imprese trattandosi della validità del patto parasociale e della richiesta di rimborso di somme utilizzate per ripianare le perdite sociali.
- 2. Corretta è la riassunzione del giudizio come operata dall'attore: questi, dopo la declaratoria di incompetenza da parte degli arbitri, notificava l'atto di riassunzione



nei confronti del procuratore costituito nel procedimento arbitrale della socia SALVATORE. Ora, l'art. 819 ter cpc, novellata dal d.lgs. 40/2006, indica che i rapporti tra il collegio arbitrale e l'autorità giudiziaria si pongono sul piano della questione di competenza e con applicazione delle regole di cui all'art. 50 cpc (così, dopo l'intervento della C. Cost. che, con sentenza 19 luglio 2013, n. 223, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma secondo dell'art. 819 ter cpc nella parte in cui esclude l' applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all'articolo 50 del codice di procedura civile). Non a caso infatti, l'art. 824- bis, introdotto dal D. lgs. n. 40 del 2006 ha riconosciuto alla statuizione arbitrale gli stessi effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria e la Corte costituzionale, sulla stregua di quanto già detto sopra - nella specie, con riferimento allo specifico istituto della riassunzione - e conformemente al suo consolidato indirizzo ha sottolineato che " il giudizio arbitrale non si differenzia da quello che si svolge davanti agli organi statali della giurisdizione".

Dunque, anche se la pronuncia di incompetenza discende da lodo arbitrale (rituale e secondo diritto come emerge in modo chiaro dalla clausola compromissoria inserita nel patto sociale), la riassunzione deve avvenire secondo le ordinarie regole, con notifica dell'atto effettuata ai sensi dell'art. 125 disp att. e 170 cpc 170 del c.p.c. per cui la riassunzione deve essere effettuata mediante notificazione dell'atto riassuntivo al procuratore della parte già costituito dinanzi al giudice incompetente, e non alla parte personalmente ovvero con notifica al procuratore già costituito per la parte nel precedente giudizio.

In definitiva, la convenuta SALVATORE non può ritenersi contumace, trattandosi di giudizio in prosecuzione di quello iniziato innanzi agli arbitri, dovendosi dare conto delle difese da questa in quella sede rassegnate.

## 3. Nel merito:

I patti parasociali – che sono sempre stati utilizzati nella prassi societaria- hanno avuto riconoscimento normativo dapprima con D.Lgs n. 58/1998, cosiddetto "Testo Unico della Finanza" (artt. 122-124) e successivamente nel codice civile con gli articoli 2341 bis bis e 2341 ter ter, e sono stati disciplinati relativamente alle società per azioni: si ritiene comunque che nulla vieti di utilizzare questi strumenti anche per altre forme di società, come le s.r.l., i quali però non potranno fare riferimento alla disciplina dettata dalla suddetta norma, bensì, più in generale, all'autonomia contrattuale (come già previsto in sede di relazione preliminare al codice civile). Pertanto, in ambito di s.r.l., sarà necessario verificare caso per caso se sia possibile un'interpretazione analogica della norme previste per le s.p.a. Unico limite alla legittimità dei patti parasociali è il perseguimento di un fine antisociale, o l'eventuale violazione di norme inderogabili, come quelle fissate in materia di funzionamento ed organizzazione della società (Cfr. Cass. 18 luglio 2007 n. 15963).

In generale, sono patti obbligatori interni (detti anche sindacati azionari) tra soci, che vanno al di là di quanto previsto dai patti "sociali", ovvero Statuto e Atto costitutivo e possono avere il più svariato oggetto: i patti parasociali di finanziamento, quale quello oggetto della odierna lite, sono funzionali a garantire l'apporto di risorse



finanziarie alla società da parte dei soci sia nella fase di start-up che nella fase di crisi d'impresa. Possono essere definiti come gli accordi mediante i quali i soci si obbligano a dotare, a vario titolo, la società di nuovi mezzi finanziari ovvero, nella seconda ipotesi, per gestire o superare una fase di crisi dell'impresa e di evitare che sfoci nella liquidazione della società o nell'apertura di una procedura concorsuale.

Per quel che qui interessa, la tutela di questi patti si pone solamente sul piano obbligatorio e non reale, ovvero gli aderenti al patto avranno diritto solo alle azioni risarcitorie di danno nonché a tutte le azioni ed eccezioni garantite dalla disciplina delle obbligazioni e dei contratti (eccezione di inadempimento, risoluzione del contratto, ecc.). Tali orientamenti si sono consolidati definitivamente in Cass. 21 novembre 2001, n. 14629 e 23 novembre 2001, n. 14865 che, in particolare in quest'ultima, oltre a ribadire la validità dei patti parasociali, ne descrive compiutamente la portata meramente obbligatoria sostenendo che "(...) Il vincolo che discende da tali patti opera, pertanto, su di un terreno esterno a quello dell'organizzazione sociale (dal che, appunto, il loro carattere "parasociale" e, conseguentemente, l'esclusione della relativa invalidità "ipso facto").....". Il socio che l'ha stipulato rimane così pieno titolare dei diritti che ne derivano solo nei confronti degli altri stipulanti.

In definitiva, i patti parasociali hanno natura di contratti plurilaterali e sono collegati unilateralmente al contratto sociale, in quanto le vicende del contratto sociale incidono necessariamente sui patti parasociali, mentre i patti parasociali non possono incidere sul contratto sociale, ponendosi al di fuori dell'atto costituivo pur se ad esso collegato.

Individuata la natura giuridica dei patti parasociali c.d. di finanziamento, quello oggetto di causa e stipulato dalle parti in data 11.7.2011, prevedeva espressamente (cfr. art. 4 cit), che il finanziamento versato dal socio Rescio, pari ad €. 260.077,90 andava imputato per €.188.435,37 per le finalità di cui all'art. 2482, ter, c.c. ed utilizzato per l'azzeramento del capitale sociale e l'aumento dello stesso al minimo legale: la lettera dell'accordo è chiara nel determinare la somma quale finanziamento utile per ripianare le perdite accumulate e ricostituire il capitale sociale.

Preso atto della evidente finalità del patto, può esser definito quale accordo atipico in forza del quale il socio Rescio (che versava la somma) ed il socio Salvatore (che non versava immediatamente ma si impegna rimborsarle al Rescio) si sono impegnati ad eseguire prestazioni a beneficio della società, integrando la fattispecie del contratto a favore di terzo ossia della società (v. art. 1411). Quel patto, per come detto in precedenza, vincola esclusivamente i soci contraenti e non la società, che è soggetto terzo rispetto al patto parasociale.

Ora, deve darsi atto che, nelle difese rassegnate dalla SALVATORE durante il lodo arbitrale, questa non negava la validità del patto, confermando in buona sostanza quanto richiesto dall'attore ai punti n. 1 e 2 delle conclusioni rassegnate in citazione. Non contestava il socio Salvatore neanche il versamento effettivo della somma nelle casse sociali e il ripianamento delle perdite accumulate: sosteneva, per ostacolare la domanda di rimborso, che vi erano state condotte di mala gestio dell'amministratore



che avevano causato danni alla società e, in particolare, le perdite ripianate; inoltre che il rimborso doveva calcolarsi nella ugual misura della sua partecipazione societaria ovvero al 45% e non al 50% come preteso.

Nessuna delle censure è fondata:

eventuali responsabilità dell'amministratore per mala gestio e poste risarcitorie lamentate dalla socia SALVATORE sono, allo stato, mere asserzioni che non vanno dedotte e valutate in autonomo e distinto giudizio, al momento non ancora pendente o iniziato dalla socia (rectius, di cui non vi è notizia negli atti di giudizio);

sulla diversa percentuale di partecipazione al rifinanziamento in ragione della diversa quota di partecipazione agli utili: assume la socia Salvatore che il rimborso del finanziamento alla società può avvenire solo nella minore misura del 45% (e non del 50% come indicato nel patto sociale) pari alla sua quota di partecipazione sociale.

L'assunto non è fondato per le seguenti ragioni:

in primo luogo, come in precedenza affermato, il patto parasociale rimane al di fuori dell'atto costitutivo, regolamentando interessi individuali dei soci collegati al contratto sociale. Dunque, la diversa quota di partecipazione sociale non incide sulla pattuizione parasociale, sottoscritta volontariamente, e sugli obblighi assunti in maniera difforme dal patto sociale;

inoltre, è certo tra le parti che, pendendo il termine di scadenza per il pagamento (art. 5.2. del patto) la socia SALVATORE, che non versava (rectius, non vi è prova che abbia versato) alcunché nelle more, acquistava ulteriori quote di partecipazione, pari al 6% del capitale, così divenendo socia al 51%: in tal modo viene anche ripristinata la proporzione tra rimborso del finanziamento e partecipazione societaria (e agli utili).

In conclusione, con la sottoscrizione del patto da parte della socia SALVATORE e l'assunzione degli obblighi specificati negli articoli 4 e 5, da un lato questa ha riconosciuto la situazione debitoria in cui versava la società alla data della firma del patto e l'esborso di denaro effettuato dal Rescio per il ripianamento delle perdite; dall'altro, ha riconosciuto il proprio debito verso il Rescio che, per evitare il fallimento dell'ente, aveva accettato di anticipare le somme necessarie per il ripianamento del passivo e la ricostituzione del capitale sociale nei limiti di legge; infine, prometteva il rimborso del 50% di quanto dallo stesso versato nel termine fissato di 24 mesi.

L'obbligazione assunta dalla socia SALVATORE nell'ambito dell'operazione di ripianamento della situazione debitoria della Italian Contract Design srl e contenuta negli artt. 4 e 5 del Patto Parasociale sottoscritto dalle parti in data 11/07/2011, è, dunque, quella di rimborsare al socio Rescio il 50% delle somme necessarie per l'azzeramento delle passività sociali e da questi anticipate.

Non conferente appare il riferimento alla disciplina di cui all'art. 1988 cod. civ., norma che si riferisce all'ipotesi in cui la promessa di pagamento e la ricognizione di debito siano pure, cioè non facciano riferimento al rapporto fondamentale (che è quello dal quale traggono giustificazione): esse sono, secondo la tesi dominante, dichiarazioni confessorie, cioè negozi processuali e non sostanziali perché non fanno sorgere un obbligo ma comportano la presunzione del rapporto fondamentale e l'inversione



dell'onere della prova (2697 c.c.). Di contro, nel patto sottoscritto vi è la chiara indicazione del rapporto sottostante (contratto sociale), della causa del versamento (ripianamento delle perdite), dell'obbligo assunto dai soci (versamento della somma necessaria al ripianamento); infine, del versamento da parte di uno solo (Rescio) con obbligo dell'altro socio (Salvatore) di restituirne la metà in un tempo determinato.

L'onere di prova dell'attore è assolto mentre non fondate sono rimaste le eccezioni sollevate dalla Salvatore che, dal canto suo, non ha offerto prova né della esistenza di un controcredito (asseriti danni da responsabilità per mala gestio dell'amministratore) né di avere rimborsato quanto dovuto neanche nella minore somma pari alla (precedente) quota di partecipazione sociale.

Alla luce di quanto dedotto, la domanda va accolta come in dispositivo, con riconoscimento degli interessi dal primo atto con cui veniva richiesta la restituzione ovvero dalla domanda di arbitrato notificata in data 6.5.2015 (data dell'invio della raccomandata notificata ai sensi dell'art. 140 cpc).

Alla soccombenza segue la condanna alle spese.

p.q.m.

Il Tribunale di Bari, Sezione Imprese, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione in riassunzione notificato in data 24.1.2017, da RESCIO PASQUALE, nei confronti di SALVATORE Katiuscja, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

accoglie la domanda e per l'effetto:

dichiara che SALVATORE Katiuscja, in ragione dell'obbligazione di pagamento assunta col patto sottoscritto in data 11.7.2011, è tenuta a rimborsare al socio Rescio Pasquale la somma di €. 94.217,69;

per l'effetto condanna SALVATORE Katiuscja al pagamento della somma di €.94.217,69 oltre interessi dal 6.5.2015 al soddisfo, oltre che al pagamento delle spese processuali in favore di RESCIO Pasquale che liquida in complessivi € 7254,00 oltre spese, rimborso forfettario al 15%, CAP e IVA come per legge.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio il giorno 21/03/2022

Il Giudice rel. est.

Il Presidente

Assunta Napoliello

Raffaella Simone

